

## **Gli effetti della brexit dal 1 gennaio 2021: iva e imposte dirette**

11 Gennaio 2021  
Giuseppe Giove

### **Sommario**

- 1. Premessa e sintesi**
- 2. Gli effetti della brexit ai fini dell'iva**
- 3. Gli effetti sulle operazioni a cavallo dell'anno**
- 4. Gli effetti ai fini iva sulle operazioni con l'Irlanda del nord**
- 5. Gli effetti ai fini delle imposte dirette**

### **1. Premessa e sintesi**

*Il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio relativo alla brexit, iniziato lo scorso 1° febbraio. Quindi dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti ai fini iva e delle imposte dirette dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.*

### **2. Gli effetti della brexit ai fini dell'iva**

A partire dal giorno 01/01/2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito (di seguito anche Uk) dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- per quanto riguarda le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Uk non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni (art. 8 DPRDPR 633/72) ed in acquisto alle importazioni (art. 67 e ss. DPR 633/72), con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea. Inoltre non sarà più possibile applicare le regole sulle operazioni triangolari per le merci che passano nel Regno Unito.
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi generici di cui all'articolo 7-ter del DPR 633/72, nel caso di servizi resi, si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72. Nel caso di servizi ricevuti da UK, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge ex art. 41 DL 331/93), ma sarà necessario emettere un'autofattura (art. 17 DPR 633/72). In ogni caso decadrà l'obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 50 comma 6 del DL 331/93.

***I soggetti stabiliti nel Regno Unito, infatti, potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 co. 2 del DPR 633/72) e non più mediante la procedura di identificazione diretta (di cui all'art. 35-ter del DPR 633/72). Analoga situazione si avrà, probabilmente, per i soggetti passivi IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito (in assenza di una stabile organizzazione).***

### **3. Gli effetti sulle operazioni a cavallo dell'anno**

Sono, inoltre, previste delle **disposizioni transitorie** per le operazioni a cavallo dell'anno.

***In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito / UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.***

In tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l'attraversamento della frontiera, la quale solitamente coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

***L'articolo 51 dell'accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengano l'originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.***

Per quanto riguarda i rimborsi IVA, a norma dell'art. 51, paragrafo 3 dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento (a norma dell'art. 7 della direttiva 2008/9/CE), per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla direttiva, entro il 31 marzo 2021.

L'Agenzia delle Entrate in data 31.12.2020 ha pubblicato alcune faq per chiarire alcuni punti dell'accordo, disponibili al seguente link, dove è altresì possibile consultare la normativa e la prassi:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/info-brexid/np-infobrexid>

#### **4. Gli effetti ai fini iva sulle operazioni con l'Irlanda del nord**

Per l'Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede che:

- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri UE sono considerate operazioni intra-UE;**
- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;**
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri (inclusa l'Italia) a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri (inclusa l'Italia) potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

***Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB".***

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, l'Irlanda del Nord è considerato, per queste ultime, Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

#### **5. Gli effetti ai fini delle imposte dirette**

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che ***dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (90/435/CEE)***, volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell'UE, ***né la direttiva interessi-canonici (2003/49/CE)***, che prevede l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea.

Restano invece applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

#### **Letture consigliate**

1. *Trade and cooperation agreement between the european union and the european atomic energy community, of the one part, and the united kingdom of great britain and northern ireland, of the other part* (24.01.2020);
2. La Grutta S: *Guida on line Eutekne del 09/01/2020: Brexit iva e indirette;*
3. Meli e Associati: *Gli effetti della Brexit dal 1 gennaio 2021: IVA e Imposte dirette.*

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---